

DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE
E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE

FAQ AVVISO n.3/2022
19 ottobre 2022

DOMANDA 1

Tra i soggetti ammessi a partecipare possono essere considerati anche quegli enti che non hanno ancora conseguito l'iscrizione alla sez. e) prevista dall'art. 46, comma 1, del RUNTS ma che abbiano caratteristiche sostanziali di rete, come previste dall'art. 41, comma 1, del Codice del Terzo Settore, e che non figurano né nell'elenco indicato nell'Avviso né tra gli enti rete presenti nel Consiglio Nazionale del Terzo Settore?

L'avviso n. 3/2022 al par. 2 indica i soggetti beneficiari delle risorse individuandoli nelle:

“reti associative di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a) del Codice del Terzo settore, iscritte nella corrispondente sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) ed al contempo iscritte anche nella sezione “organizzazioni di volontariato” o nella sezione “associazioni di promozione sociale” del medesimo RUNTS.

Inoltre, possono partecipare:

a) gli enti inclusi nell'elenco pubblicato da questo Ministero, ai sensi dell'articolo 31, comma 12, e dell'articolo 32, comma 1, del D.M. 15 settembre 2020, n. 106 (https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-impresefocus-on/Riforma-terzo-settore/Documents/elenco_reti_in_via_transitoria.pdf), che possono operare in via transitoria in qualità di reti associative;

b) le reti associative presenti all'interno del Consiglio nazionale del Terzo settore, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) del D.M. n. 135 dell'11 giugno 2021, di rinnovo della composizione del predetto organismo collegiale per il triennio 2021-2024, in possesso dei requisiti di cui all'art. 41, comma 1, lettera a) del Codice del Terzo settore.

Il rinvio di cui alla lettera a) va considerato come “dinamico”, al fine di dettare modalità di applicazione dell'avviso quanto più aggiornate possibile e raccordate con l'avanzamento del processo di tras migrazione al RUNTS e delle nuove iscrizioni al medesimo. Pertanto, possono essere beneficiari anche quegli enti che sono stati inseriti nell'elenco di cui alla lettera a) successivamente alla pubblicazione dell'avviso, nonché, ai fini del presente avviso, gli enti associativi iscritti al preesistente registro nazionale delle associazioni di promozione sociale o ai registri regionali delle organizzazioni di volontariato che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande (20 ottobre 2022), soddisfano i requisiti previsti dall'art. 41, comma 1, lettera a), del Codice del Terzo settore. Limitatamente a quest'ultimo caso, tali enti dovranno allegare alla domanda di partecipazione l'elenco degli enti del Terzo settore aderenti ai medesimi, con l'indicazione, per ciascun ente aderente, del codice fiscale, del registro di iscrizione di riferimento e della Regione o della Provincia autonoma ove si trova la sede legale o operativa. Nel modello B barreranno la casella corrispondente a “ente incluso nell'elenco pubblicato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 31, comma 12, e dell'articolo 32, comma 1, del D.M. 15 settembre 2020, n. 106 ...”

DOMANDA 2

Una Rete associativa rientrante nella lista di reti che fanno parte del Consiglio Nazionale del Terzo Settore ma che non è ODV né APS può presentare istanza di contributo?

L'articolo 72, comma 1, del d.lgs. n.117/2017 prevede che Il Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore è destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all'articolo 41, lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 5, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritti nel RUNTS.

Il § 2 dell'avviso n. 3/2022, dopo aver individuato le categorie di soggetti che possono presentare la domanda di contributo, specifica la necessità del rispetto del vincolo di destinazione soggettiva imposto dal citato articolo 72.

Pertanto, limitatamente alle reti associative presenti all'interno del Consiglio nazionale del Terzo settore, qualora esse non siano in possesso della qualifica di ODV o di APS, esse potranno ugualmente presentare l'istanza di contributo per la realizzazione del programma di attività indicate nel § 3 dell'avviso, fermo restando che del contributo statale potranno beneficiare esclusivamente le ODV, le APS e le fondazioni del Terzo settore ad esse associate.

DOMANDA 3

La quota variabile del contributo assegnato ai soggetti beneficiari viene determinata in proporzione alle dimensioni finanziarie ed organizzative degli stessi. Ai fini della quantificazione del contributo sulla base del numero degli enti associati ai beneficiari, nel computo rientrano tutti gli enti associati ai beneficiari o solo gli enti del terzo settore associati?

L'avviso n. 3/2022 prevede che la quota variabile del contributo assegnato ai soggetti beneficiari venga individuata, altresì, in proporzione alle dimensioni organizzative degli stessi, cioè in base al numero degli enti associati ai beneficiari. Ai fini della quantificazione del contributo concesso sulla base del numero degli associati ai beneficiari, saranno presi in considerazione solo ed esclusivamente gli enti del terzo settore associati alla rete associativa beneficiaria. A tale conclusione si perviene sulla base di due considerazioni: l'articolo 41 , comma 1, lettera a) del d.lgs. n.117/2017, ai fini della qualificazione dell'ente come rete associativa, fissa i requisiti dimensionali minimi con riguardo ai soli enti del Terzo settore associati; l'allegato B all'avviso n. 3/2022 specifica che le reti associative di cui al § 2 lett. B) dell'avviso medesimo devono necessariamente allegare alla documentazione di partecipazione l'elenco degli enti del Terzo settore associati.